

# LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE  
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE  
ISSN 2612-2103



## NUMERO 3\2020

- Lottizzazione abusiva: l'accertamento della condotta e del momento di consumazione del reato nella giurisprudenza di legittimità di L. RAMACCI
- La responsabilità "condivisa" dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti di V. PAONE
- Natura ibrida della confisca e finalità riparatoria della confisca ambientale di G. NUARA
- L'obbligo di vigilanza in capo al soggetto delegante nell'ambito della delega di funzioni in materia ambientale di C. MELZI D'ERIL e A. NASCIMBENI
- La "semplificazione" degli interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente di A. ACETO
- Il controllo sulle trasformazioni non permanenti del territorio alla luce delle modifiche apportate dal decreto-legge semplificazioni di G. F. REYNAUD



**L'OBBLIGO DI VIGILANZA IN CAPO AL SOGGETTO DELEGANTE  
NELL' AMBITO DELLA DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA  
AMBIENTALE**

*Alcune riflessioni a margine di [Cass. pen., sez. III, 27 maggio 2020 \(ud. 12 febbraio 2020\), n. 15941 \(Pres. Izzo, Rel. Reynaud\)](#)*

**DUTY OF CARE ON THE PART OF THE DELEGATING NATURAL  
PERSON IN THE CONTEXT OF FUNCTIONAL PROXY IN  
ENVIRONMENTAL MATTERS**

*Hints on Criminal Court of Cassation, sec. III, May 27, 2020 (hearing of February 12, 2020), No. 15941 (Pres. Izzo, Rel. Reynaud)*

**di Carlo MELZI D'ERIL e Alessandro NASCIMBENI**

**Abstract.** La Terza Sezione, in materia di smaltimento di rifiuti, ribadisce il principio secondo cui in capo al soggetto delegante sussiste un obbligo di “alta” vigilanza. Il presente contributo si propone di offrire qualche spunto di riflessione in merito alla corretta perimetrazione di tale obbligo, tra punti fermi della giurisprudenza e alcuni interrogativi. In quest’ottica, la sentenza in commento, pur adottando un condivisibile approccio all’istituto, sembra perdere l’occasione di sciogliere alcuni nodi dirimenti.

**Abstract.** The Third Chamber, with regards to waste disposal issues, reaffirms the case law according to which there is a duty of “high” care on the part of the delegating natural person. The aim of this article is to analyze the proper nature of the duty of care, in between affirmed principles in case law and some doubts. From this perspective, the judgment, even if implementing a proper approach to the subject, seems to miss the opportunity to resolve some topical issues.

**Parole chiave:** delega di funzioni, reati ambientali, posizione di garanzia, obbligo di vigilanza

**Key words:** functional proxy, environmental crimes, duty of care



*MASSIMA: “Quanto alla natura ed ai contenuti dell’obbligo di vigilanza del delegante, non v’è dubbio che gli stessi siano distinti da quelli che incombono sul delegato – al quale vengono affidate le competenze afferenti alla gestione del rischio che di volta in volta viene in rilievo – sì che non è imposto il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, essendo invece richiesto di verificare la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato”*

**SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il caso – 2.1. La vicenda processuale – 2.2. La pronuncia della Corte – 3. I termini della questione – 4. La delega di funzioni in materia ambientale – 5. L’obbligo di vigilanza – 6. Considerazioni conclusive.**

## **1. Introduzione**

Con sentenza n. 15941 del 27 maggio 2020 la Terza Sezione della Corte di cassazione è tornata ad affrontare la questione, per la verità non inedita, della delega di funzioni in materia ambientale, nello specifico ambito dello smaltimento di rifiuti. La pronuncia, tuttavia, lo anticipiamo subito, oltre a richiamare principi di matrice giurisprudenziale da ritenersi ormai consolidati, offre alcuni spunti di riflessione di un certo interesse circa il perimetro dell’obbligo di vigilanza residuo in capo al soggetto delegante.

## **2. Il caso**

### **2.1 La vicenda processuale**

Il Tribunale di Cuneo aveva condannato ai sensi degli artt. 110 e 40 co. 2 c.p. e 256 co. 2 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, due componenti del consiglio di amministrazione di una S.r.l. per non aver vigilato in ordine al corretto espletamento delle funzioni in materia di sicurezza e smaltimento dei rifiuti, delegate in via esclusiva ad una terza persona, condannata a sua volta.

Il difensore degli imputati presentava ricorso per cassazione lamentando la violazione della norma incriminatrice ed il vizio di motivazione sul presupposto che la responsabilità penale dei soggetti deleganti sarebbe stata affermata senza averne accertato il grado di effettiva partecipazione al reato, con conseguente asserito snaturamento dell’istituto della delega di funzioni, che pur era stata ritenuta valida ed efficace dal giudice di merito. Secondo i ricorrenti non poteva essere mosso loro alcun rimprovero poiché mediante le periodiche riunioni del c.d.a., cui aveva partecipato anche il soggetto delegato, avevano adempiuto al proprio obbligo di vigilanza, così declinabile anche in



considerazione delle specifiche conoscenze tecniche che la materia ambientale presuppone, di cui i deleganti erano privi.

## 2.2 La pronuncia della Corte

La suprema Corte, nel ritenere il ricorso infondato, ha in primo luogo ribadito l'ormai solido orientamento giurisprudenziale<sup>1</sup> che consente alla delega di funzioni, dotata di alcune caratteristiche, di schermare la responsabilità penale del vertice aziendale, anche in campo ambientale.

In particolare, secondo il Giudice di legittimità la delega per essere valida deve essere contraddistinta dai seguenti requisiti, analoghi a quelli previsti dal legislatore in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.

In secondo luogo, la Terza Sezione ha affermato come l'applicazione analogica di quanto previsto nel T.U. sulla sicurezza sul lavoro porta a traslare all'interno della materia ambientale anche quanto previsto al co. 3 dell'art. 16, ovvero l'obbligo di vigilanza del delegante «in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite». Nell'interpretazione della suprema Corte, infatti, esiste un *trait d'union* che lega il sistema di responsabilità penale costruito in capo a chi professionalmente svolga attività costituenti fonti di rischio per beni primari – oggetto di tutela costituzionale – quali l'ambiente (art. 9 co. 2 Cost.), la salute (art. 32 Cost.), l'utilità sociale e la sicurezza (art. 41 co. 2 Cost.), la tutela del suolo (art. 44 Cost.). Ecco quindi che la «posizione di garanzia attribuita dalla legge ai soggetti titolari d'impresa rispetto alla protezione di tali beni nello svolgimento delle attività economiche, la natura contravvenzionale ed il conseguente titolo d'imputazione anche soltanto colposo dei reati posti a presidio di tali beni non consentono di ritenere che l'imprenditore possa chiamarsi fuori dalle responsabilità nei suoi confronti previste (in

---

<sup>1</sup> Da ultimo, Cass. pen., sez. III, 5 giugno 2020, n. 17174, in *DeJure*; si veda, *ex multis*, Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2015, n. 27862, in *Il foro italiano*, 2, 2016, pp. 110 ss., con nota di V. PAONE, *In tema di reati ambientali: la delega di funzioni*; Cass. pen., sez. III, 11 febbraio 2008, n. 6420, in *Cass. pen.*, 2009, p. 344.



materia di igiene e sicurezza sul lavoro, come di gestione dei rifiuti) limitandosi a delegare ad altri l’adempimento degli specifici obblighi di legge, senza vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite».

In cosa consista il suddetto obbligo di vigilanza è l’aspetto più delicato della sentenza in commento, oltre al già citato accenno al “requisito dimensionale” come presupposto per la validità della delega, aspetto che riprenderemo velocemente più avanti. In proposito, la Corte ha evidenziato come non sia imposto al delegante un controllo momento per momento sulle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite al delegato – cui spetta la gestione del rischio che di volta in volta viene in rilievo – potendo il primo limitarsi a verificare la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del secondo. Nell’interpretazione della Corte, la responsabilità penale di cui all’art. 40 co. 2 c.p. sussiste al momento in cui «il delegante abbia contezza – o possa averla, con l’uso della diligenza richiesta a chi continua a ricoprire una, pur diversa, posizione di garanzia – dell’inadeguato esercizio della delega e non intervenga (richiamando il delegato all’osservanza delle regole, verificando poi che questo avvenga, revocando la delega nei casi più gravi o di continuato inadempimento delle funzioni)».

La suprema Corte ha quindi ritenuto essere stati correttamente applicati dal giudice di merito i principi sopra richiamati, sia in relazione all’efficacia e alla validità della delega conferita al componente del consiglio d’amministrazione sia riguardo la violazione dell’obbligo di vigilanza in capo ai soggetti deleganti. In particolare, alla luce della natura di impresa a gestione familiare della S.r.l. in questione e della macroscopica violazione – rilevabile anche da chi non possedesse particolari competenze tecniche – del disposto di legge in tema di deposito temporaneo di rifiuti, i deleganti potevano e dovevano rendersi conto della violazione commessa, consistita nel deposito incontrollato di rifiuti in una vasta area aziendale recintata all’interno della quale si trovavano anche gli uffici dei soggetti deleganti.

### **3. I termini della questione**

Sul delicato tema della delega di funzioni nell’ambito del diritto penale d’impresa<sup>2</sup>, a partire dai settori della sicurezza sul lavoro e tributario fino alla materia ambientale, la dottrina e la giurisprudenza si sono per lungo tempo confrontate nel tentativo di trovare una difficile sintesi per

---

<sup>2</sup> In materia si segnala, senza alcuna pretesa di esaustività: D. PULITANÒ, *Posizione di garanzia e criteri di imputazione personale nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, IV, 1982, p. 181; ID., *Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale)*, in *Dig. disc. pen.*, Utet, 1992; C. PEDRAZZI, *Profili problematici del diritto penale d’impresa*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1988, pp. 125 ss.; A. ALESSANDRI, *Impresa (responsabilità penale)*, in *Dig. disc. pen.*, Utet, IV, 1992; T. VITARELLI, *Delega di funzioni e responsabilità penale*, Giuffrè, 2006; ID., *Profili penali della delega di funzioni*, Giuffrè, 2008.



«evitare che gli imprenditori siano chiamati a rispondere penalmente per l'inosservanza di adempimenti ai quali non possono ottemperare e [...] non permettere che il titolare originario di un obbligo, pur potendo adempiere, si liberi dello stesso e delle relative responsabilità trasferendo indebitamente “verso il basso” le sue funzioni ad un collaboratore»<sup>3</sup>.

È in questa cornice di riferimento che si è formato il noto orientamento giurisprudenziale, *in primis* nell'ambito della sicurezza sul lavoro, che, nel tentativo di trovare un equilibrio tra queste opposte esigenze, conferisce la già accennata rilevanza penale alla delega di funzioni se attuata attraverso specifiche modalità<sup>4</sup>.

Nel 2008 è poi intervenuto il legislatore disciplinando l'istituto nell'ambito della legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, disponendo all'art. 16 co. 1 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che: a) la delega deve risultare da atto scritto recante data certa; b) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) il delegante deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) la delega deve

---

3 Così Cass. pen., sez. III, 11 gennaio 2006, n. 560, in [ambientediritto.it](http://ambientediritto.it). Si veda, inoltre, Cass. pen., sez. III, 26 maggio 2004, n. 1112, *ivi*: «la *ratio* della previsione della delega trova unanime collocazione nelle molteplicità di compiti e di obblighi penalmente sanzionati, nella necessaria conoscenza di specifiche regole tecniche, nella esigenza di protezione dei beni oggetto di tutela in maniera più incisiva e nella dimensione e complessità del fenomeno aziendale [...] non può certamente attenuare l'obbligo e, soprattutto, non deve essere utilizzata al di là delle effettive necessità delle strutture organizzative complesse e per operare uno scivolamento della responsabilità verso i quadri medio bassi». In dottrina si veda P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Giuffrè, 2015, p. 33: «il ricorso alla delega da parte di un soggetto titolare di una posizione di garanzia (quale è il datore di lavoro rispetto alla sicurezza ed igiene dei lavoratori e quale deve ritenersi il responsabile di un insediamento da cui fuoriescono sostanze inquinanti), deve necessariamente salvaguardare due esigenze: da un lato evitare di violare il principio di legalità e di “tipicità” dei reati e di svilire la tassatività della fattispecie del reato proprio, vale a dire rendere derogabili gli obblighi penalmente sanzionati, rimettendo la determinazione del loro ambito agli stessi soggetti destinatari delle norme; dall'altro lato evitare lo scivolamento verso forme aperte o larvate di responsabilità oggettiva in capo a soggetti troppo lontani dalla realtà oggetto della norma penale». Del medesimo orientamento è A. MONTAGNA, *Sulle condizioni di operatività della delega di funzioni*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 2969, dove l'A. scrive di «necessario bilanciamento tra il principio di legalità, fissato dall'art. 25 Cost., così da neutralizzare il tentativo di spostare le responsabilità penali verso altri soggetti, sovente dei sottoposti, ed il principio di personalità della responsabilità penale stessa, di cui all'art. 27 Cost., onde non scivolare verso forme oramai superate di responsabilità oggettiva se non addirittura per fatto altrui».

4 Per un'analisi complessiva dell'istituto, così come delineato dalla giurisprudenza antecedentemente all'intervento legislativo del 2008, si rimanda, tra i molti contributi che non è possibile citare qui, a: Cass. pen., sez. III, 4 aprile 2006, n. 11909, in *Cass. pen.*, 2007, p. 2965, con nota di A. MONTAGNA, *op. cit.* (dove l'A. delinea il c.d. “decalogo di operatività della delega”); Cass. pen., sez. V, 22 novembre 2006, n. 38425, in *Guida dir.*, 3, 2007, p. 79, dove la Corte afferma che l'atto di delega «deve essere espresso, inequivoco e certo e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive».



essere accettata dal delegato per iscritto<sup>5</sup>. Questi presupposti, si noti, sono analoghi, ma non del tutto sovrapponibili a quelli ricordati dalla pronuncia qui in commento.

Da notare che, mentre la disposizione al co. 2 prevede gli ulteriori elementi essenziali richiesti per la validità e l'efficacia della delega, ovvero la necessità di darne tempestiva ed adeguata pubblicità, al co. 3 si stabilisce come «la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite» e come tale obbligo «si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4»<sup>6</sup>.

#### 4. La delega di funzioni in materia ambientale

Anche nel settore ambientale la dottrina e la giurisprudenza hanno a lungo tentato di conciliare due opposte esigenze: da un lato quella delle moderne organizzazioni aziendali che necessitano di un'organizzazione ed una struttura interna in grado di distribuire compiti e responsabilità in un ampio ventaglio di soggetti, dall'altro quella di tutelare un bene primario e costituzionalmente garantito, come l'ambiente<sup>7</sup>, attraverso il corretto funzionamento del sistema penale<sup>8</sup>.

---

5 Per un'attenta analisi in merito agli elementi di continuità e di discontinuità tra l'orientamento giurisprudenziale *ante* 2008 e l'intervento legislativo di cui all'art. 16 d.lgs. 81/2008, si veda P. FIMIANI, *op. cit.*, pp. 30 ss. In generale, in merito ai requisiti richiesti dal legislatore per la validità e l'efficacia della delega, si veda: Cass. pen., S.U., 18 settembre 2014, n. 38343, in *Cass. pen.*, 2015, p. 426, con nota di K. SUMMERER, *La pronuncia delle Sezioni Unite sul caso Thyssen Krupp. Profili di tipicità e colpevolezza al confine tra dolo e colpa*: «[...] l'art. 16 del T.U. ha chiarito che la delega deve essere specifica, deve conferire poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa ben definiti, ad un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza».

6 Il co. 3 è stato così modificato dall'art. 12 d.lgs. 106 del 2009. Per un'interessante analisi in merito al rapporto tra delega di funzioni e modello organizzativo negli ambiti della sicurezza sul lavoro ed ambientale, anche in relazione alla responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/01, si veda P. FIMIANI, *op. cit.*, pp. 819 ss.

7 Fino alla riforma del titolo V della Costituzione con l'introduzione dell'art. 117, che riserva allo Stato la legislazione in materia di «[...] tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», il termine "ambiente" non era espressamente previsto all'interno della Carta. Ciononostante, sia la dottrina sia la giurisprudenza avevano anche in precedenza ritenuto costituzionalmente tutelato l'ambiente attraverso una lettura ermeneutica degli artt. 9 co. 2 e 32 Cost., il primo posto a protezione del paesaggio ed il secondo della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività. In merito a quest'ultimo aspetto, ovvero il riconoscimento da parte del Giudice di legittimità del collegamento esistente tra diritto alla salute e ambiente, si veda Cass. civ., S.U., 6 ottobre 1979, n. 5172, in *C.E.D. Cass.*, n. 401788: «nel nostro ordinamento il diritto alla salute, oltre che come diritto all'incolumità fisica, si configura come diritto all'ambiente salubre, tutelato in via primaria come diritto soggettivo»; più di recente, sul punto, Corte Cost., 22 luglio 2009, n. 225, in *Giur. Cost.*, 4, 2009, p. 2585. Per un'efficace ricostruzione dottrinale del tema si segnalano, *inter alia*, L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, La Tribuna, 2015, pp. 13 ss.; R. SALOMONE, *Principi generali del diritto penale ambientale*, in P. D'AGOSTINO, R. SALOMONE (a cura di), *La tutela penale dell'ambiente. Profili penali e sanzionatori*, in A. DI AMATO (diretto da), *Trattato di diritto penale dell'impresa*, Vol. XI, Cedam, 2011, pp. 171 ss. Riguardo alla nozione giuridica di ambiente si veda, senza alcuna pretesa di esaustività, C. RUGA



In particolare, mentre la dottrina ammetteva pacificamente l'adozione in tale ambito dei principi elaborati a livello giurisprudenziale in tema di sicurezza sul lavoro<sup>9</sup>, per anni la giurisprudenza ha negato analogo effetto dell'istituto per una serie di ragioni<sup>10</sup>, a partire dall'assenza di una previsione normativa esplicita che regolasse la distribuzione di responsabilità in capo a determinate figure tipiche e permettesse una «canalizzazione esclusiva a carico anche di uno solo di essi»<sup>11</sup> fino alla convinzione della natura di *reato comune* dell'illecito ambientale<sup>12</sup>.

Dagli anni '90 anche la giurisprudenza di legittimità ha iniziato a riconoscere la natura di *reato proprio* dell'illecito ambientale, considerato come frutto di violazione di disposizioni destinate ai titolari ed ai legali rappresentanti dell'impresa o, nel caso di società, all'amministratore, al direttore generale e ai responsabili delle singole unità produttive<sup>13</sup>. In questo modo, complice l'esigenza di evitare la violazione del principio di colpevolezza e la crescente necessità di tutelare il bene giuridico ambiente<sup>14</sup>, è stata affermata anche in giurisprudenza, in un primo momento in materia di

---

RIVA, *Tutela penale dell'ambiente, Capitolo I, Parte generale*, in M. PELISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Giappichelli, 2019, pp. 5 ss.; ID, *Diritto penale dell'ambiente*, Giappichelli, 2016.

8 Così M. TELESCA, *Tutela dell'ambiente e delega di funzioni: irrilevante il requisito della dimensione dell'impresa secondo un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità*, in *Dir. giur.agr.amb.*, 1, 2016, p. 4.

9 Così T. VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni*, cit., pp. 226 ss. Si vedano, tra gli altri, M. ZALIN, *Efficacia della delega di funzioni nel diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, pp. 694 ss.; G. D'ORIO, *Responsabilità penale individuale nelle organizzazioni a struttura complessa e reati ambientali*, in *Riv. giur. amb.*, 2005, pp. 443 ss.

10 T. VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni*, cit., pp. 226 ss. Si veda, a tal proposito, per una elencazione puntuale, Cass. pen., sez. III, 17 gennaio 2000, n. 422, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2000, p. 449, in cui la suprema Corte individuava i seguenti motivi che portavano ad escludere la delegabilità delle funzioni in materia di inquinamento idrico: 1) la mancata previsione legislativa della delega di funzioni; 2) la natura personale della responsabilità penale; 3) la dicitura contenuta nella legge 319/76 «chiunque effettua lo scarico...», che implica la possibilità di ritenere una pluralità di soggetti responsabili del reato; 4) la *ratio* della norma, volta ad evitare il superamento di determinati limiti tabellari per lo scarico di acque reflue industriali attraverso l'utilizzo di misure tecniche, organizzative, strutturali ed economiche tipiche delle decisioni che spettano ai vertici aziendali.

11 Cass. pen., sez. III, 8 giugno 1989, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1990, p. 145, con nota critica di A. SERENI, *Una discutibile sentenza in tema di inquinamento idrico e trasferimento di funzioni*; in tema di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, si veda Cass. pen., sez. III, 21 aprile 2000, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2000, p. 793: «qualora più soggetti sono investiti da un'unitaria posizione di garanzia – come si verifica nel caso degli oneri relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti previsti dall'art. 10, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 – non è giuridicamente possibile il trasferimento dall'uno all'altro di detti soggetti, mediante accordo interno fra di loro, della suindicata posizione e della connessa responsabilità». Si veda, inoltre, Cass. pen., sez. III, 10 novembre 1993, in *Riv. giur. amb.*, 1995, pp. 91 ss., con nota di R. TUMBILOLO, *Brevi riflessioni sulla responsabilità penale dell'impresa*; Cass. pen., sez. III, 14 marzo 1992, n. 190742, in *Cass. pen.*, 1993, p. 1819, con nota critica di P. PITTARO, *Consorzio d'impresa e responsabilità per inquinamento idrico: un'ipotesi di trasferimento di funzioni?*.

12 Cass. pen., sez. III, 21 settembre 1994, in *C.E.D. Cass.*, n. 200524. Si veda, inoltre, T. VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni*, cit., p. 228, dove l'A. evidenzia come nel caso di reati comuni, dove viene identificato come autore del reato chi lo ha direttamente realizzato, non rileva né l'ammissibilità né l'efficacia della delega in quanto il delegato sostituisce il delegante nella titolarità dell'obbligo di osservare il precetto di legge.

13 T. VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni*, cit., p. 228. Questo indirizzo si è affermato a prescindere del dato letterale delle disposizioni in materia ambientale, incentrate sul pronome "chiunque". Per quanto riguarda l'individuazione nelle strutture complesse private dei soggetti a cui si riferiscono gli obblighi previsti dalla legge in materia ambientale si veda, *inter alia*, P. FIMIANI, *op. cit.*, pp. 23 ss.

14 T. VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni*, cit., p. 228.



inquinamento idrico e, poi, anche in tema di rifiuti<sup>15</sup>, l'esistenza di posizioni di garanzia e la conseguente rilevanza penale dell'istituto della delega di funzioni<sup>16</sup>.

Elemento non secondario nell'affermazione dell'istituto della delega di funzioni in materia ambientale e nel recepimento dei principi affermatasi in ambito di sicurezza sul lavoro, è stata inoltre la progressiva presa di coscienza da parte della giurisprudenza dell'esistenza di un'evidente affinità tra l'esercizio delle funzioni e gli adempimenti delegati nei due settori, ragion per cui l'applicazione di una disciplina divergente avrebbe provocato un'ingiusta ed illogica disparità di trattamento<sup>17</sup>.

## 5. L'obbligo di vigilanza

La prospettiva sopra delineata aiuta a comprendere come la funzione della delega, pur se conferita nel rispetto delle condizioni previste dalla giurisprudenza e dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro, non sia quella di trasferire la posizione di garanzia (e il correlato rischio di incorrere in responsabilità penale) da un soggetto ad un altro<sup>18</sup>. Al contrario, l'istituto in questione, allo scopo di tutelare gli interessi primari costituzionalmente protetti (ambiente, salute ecc.), comporta una dilatazione piuttosto che un restringimento del numero dei soggetti che sono chiamati ad adempiere gli obblighi imposti dalla legge<sup>19</sup>. In quest'ottica, l'imprenditore (o il datore di lavoro), in quanto garante primario dell'obbligo penalmente sanzionato, nel momento in cui trasferisce in capo ad altri l'adempimento di determinati doveri assume il rischio di rispondere dell'inadempimento del

---

15 T. VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni*, cit., pp. 226 ss. Si veda, Cass. pen., sez. III, 31 ottobre 1990, n. 14342, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1991, p. 611, con nota di L. VERGINE, *Ancora in tema di "delega di funzioni" in ipotesi di reato ambientale*; Cass. pen., sez. III, 3 maggio 1996, n. 4422, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2652.

16 P. ALDOVRANDI, *Orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia di delega di compiti penalmente rilevanti*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1995, p. 709; A. MONTAGNA, *La individuazione della posizione di garanzia quale ulteriore strumento di tutela ambientale*, in *Riv. giur. amb.*, 2004, pp. 617 ss.; L. PRATI, *Il mancato impedimento di illeciti ambientali e la responsabilità per omissione*, *ivi*, 1999, pp. 805 ss.

17 Si veda, *ex multis*, Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2015, n. 27862, *cit.*, dove la Corte, proprio in base all'esigenza di rispettare il principio di non contraddizione, ha evidenziato come alla luce degli inevitabili e naturali punti di contatto tra l'esercizio delle funzioni delegate nei due settori, dovesse estendersi alla materia ambientale quanto affermato nell'ambito della sicurezza del lavoro, con l'entrata in vigore dell'art. 16 T.U., in merito all'irrelevanza del requisito della "necessità" della delega (anche noto come "requisito dimensionale"). Si veda anche, a commento della sentenza, M. TELESCA, *op. cit.* Inoltre, sul punto, P. FIMIANI, *op. cit.*, p. 31. Per un'analisi in merito alla mancata previsione del requisito dimensionale all'interno dell'art. 16, si veda V. MONGILLO, *La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro alla luce del d.lgs. n. 81/2008 e del Decreto "correttivo". Condizioni di ammissibilità e dovere di vigilanza del delegante*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2, 2012, pp. 92 ss.

18 P. FIMIANI, *op. cit.*, p. 34.

19 Così A. MONTAGNA, *Sulle condizioni di operatività della delega di funzioni*, *cit.*, p. 2967.



delegato<sup>20</sup>. Ne consegue che, per evitare di incorrere in questo tipo di responsabilità, il delegante non dovrà limitarsi ad osservare le condizioni per il conferimento della delega richieste dalla legge e dalla giurisprudenza ma dovrà anche esercitare i doveri di controllo sull'attività del soggetto delegato<sup>21</sup>.

Anche precedentemente all'introduzione legislativa della disciplina della delega di funzioni, tra gli elementi individuati dalla giurisprudenza per rendere operativa la delega, vi era infatti l'obbligo per il delegante di organizzare un sistema di controllo sull'attività del delegato al fine di non incorrere in responsabilità per *culpa in vigilando*<sup>22</sup>. Con l'intervento riformatore poi -come anticipato -è stato introdotto il co. 3 dell'art. 16 che prevede espressamente come l'esistenza di una delega di funzioni non escluda l'obbligo di vigilanza in capo al soggetto delegante.

Se dunque è ormai da considerarsi pacifico tale principio, risulta più complesso a livello operativo delineare i confini dell'obbligo di vigilanza.

Un punto fermo della giurisprudenza in materia – ribadito anche all'interno della sentenza in commento – è il considerare sussistente in capo al soggetto delegante un obbligo di “alta” vigilanza, «che di certo non può identificarsi con un'azione di vigilanza sulla concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni che la legge affida, appunto, al garante»<sup>23</sup>, ma che si concretizza in un

---

20 Si veda, A. MONTAGNA, *Sulle condizioni di operatività della delega di funzioni*, cit., p. 2970, secondo cui la *ratio* di tale indirizzo è da individuarsi nella connotazione del vertice dell'impresa come garante principale, il cui obbligo di vigilanza non può limitarsi ad un semplice controllo della tenuta dell'organizzazione aziendale. Secondo P. FIMIANI, *op. cit.*, p. 34, il garante primario dell'obbligo penalmente sanzionato, al momento in cui trasferisce l'adempimento dei suoi doveri ad altri, rimane comunque titolare dell'originaria posizione di garanzia e, allo stesso tempo, crea in capo al soggetto delegato una nuova posizione di garanzia, derivata ed autonoma, che si aggiunge a quella originaria. Ne consegue che il garante primario assume il rischio di rispondere dell'eventuale inadempimento del delegato nel caso in cui viene meno al suo obbligo di controllo e di sorveglianza, subentrato ai doveri originari delegati ad altri. In questo caso il delegante può essere chiamato a rispondere in concorso con il delegato inadempiente (Cfr. Cass. pen., sez. III, 7 novembre 1990, n. 16474, in *Cass. pen.*, 1992, p. 1209). La Corte di cassazione ha chiarito infatti a tal proposito come, una volta provata la sussistenza di una delega valida ed efficace, la responsabilità penale del delegato non è in discussione. Cfr. Cass. pen., sez. III, 11 febbraio 2008, n. 6420, *cit.*; Cass. pen., sez. III, 18 luglio 2011, n. 28206, in *Riv. giur. amb.*, 1, 2012, p. 65, con nota di F. FASANI, *La delega di funzioni in materia di smaltimento dei rifiuti*; Cass. pen., sez. III, 30 ottobre 2013, n. 46237, *ivi*, 2014, p. 354, con nota di P. RONCELLI, *Brevi considerazioni in tema di delega di funzioni in materia ambientale e concorso di reati*.

21 P. FIMIANI, *op. cit.*, p. 34.

22 Si veda, *inter alia*, Cass. pen., sez. III, 9 marzo 2005, Marini, in *C.E.D. Cass.*, n. 231076. L'indirizzo praticamente costante del Giudice di legittimità, infatti, riconosceva come «l'inerzia colpevole, nei reati contravvenzionali omissivi, va commisurata con il criterio del consenso: in particolare all'inerzia rispetto al dovere di attivazione imposto dalla legge deve affiancarsi non la conoscenza effettiva, bensì la mera conoscibilità, intesa quale potere-dovere di conoscere una situazione della quale si ha l'obbligo di conoscenza» (Cass. pen., sez. III, 29 maggio 2000, n. 6176, in *Riv. pen.*, 2000, p. 913). Si veda, a tal proposito, A. MONTAGNA, *Sulle condizioni di operatività della delega di funzioni*, cit., pp. 2970 ss., dove l'A. dà conto di un'isolata pronuncia in senso contrario (Cass. pen., sez. III, 30 settembre 2002, n. 32524, in *bollettinoadapt.it*), secondo cui, una volta conferita efficace delega, non persiste in capo all'imprenditore l'obbligo di sorveglianza sul concreto esercizio dei poteri delegati.

23 Cass. pen., sez. IV, 1° febbraio 2012, n. 10702, in *Guida dir.*, 17, 2012, p. 43, con nota di M. TATARELLI; si veda, inoltre, Cass. pen., sez. IV, 1° agosto 2016, n. 33630, in *olympus.uniurb.it*.



dovere di controllo sulla correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato<sup>24</sup>. Del resto, uno degli elementi tradizionalmente evidenziati dalla giurisprudenza – anche se non esplicitamente incluso all'interno dell'art. 16 d.lgs. 81/2008<sup>25</sup> – è il dovere di non ingerenza da parte del delegante nell'esercizio delle attribuzioni trasferite con la delega, pena la riassunzione delle funzioni delegate<sup>26</sup>. Una condotta di questo tipo sarebbe infatti contraria alla *ratio* stessa di un istituto che «determina la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità» attraverso la traslazione di poteri e responsabilità che sono propri del delegante e che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato<sup>27</sup>.

Allo stesso tempo, il Giudice di legittimità ha tradizionalmente ritenuto penalmente responsabile il delegante «per la commissione dell'evento che viene a conoscere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvede ad impedire»<sup>28</sup>. Per non parlare poi dei casi in cui il delegante abbia ommesso di intervenire quando sia stato apertamente sollecitato, vi sia un problema strutturale preesistente al conferimento della delega o l'illecito sia ascrivibile a carenze organizzative<sup>29</sup>. In tutte queste situazioni, infatti, essendo il titolare della posizione di garanzia a conoscenza dell'esistenza di un illecito, o “causa” dello stesso, non è possibile considerare il

---

24 Cass. pen., sez. IV, 1° febbraio 2012, n. 10702, *cit.*; Cass. pen., sez. IV, 31 maggio 2016, n. 22837, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 3-4, 2016, p. 916, con nota di M. ZALIN.

25 P. FIMIANI, *op. cit.*, p. 33.

26 Si veda, *ex multis*, Cass. pen., sez. IV, 18 ottobre 1990, n. 13726; Cass. pen., sez. IV, 30 maggio 1991, n. 5835, in *C.E.D. Cass.*, n. 187280. Sulla necessità di contemperare l'obbligo di vigilanza con il divieto di ingerenza, si veda Cass. pen., sez. III, 23 giugno 2004, n. 28126, in *tuttoambiente.it*.

27 Cass. pen., S.U., 18 settembre 2014, n. 38343, *cit.* Per lo stesso motivo, la Corte ha inoltre escluso che il delegante abbia un costante dovere di controllo sul concreto esercizio delle funzioni attribuite al delegato, obbligo che vanificherebbe la ragione d'essere dell'istituto. Cfr. P. FIMIANI, *op. cit.*, p. 34. Si veda, inoltre, Cass. pen., sez. II, 10 agosto 2000, n. 8978, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001, p. 417; Cass. pen., sez. IV, 1° febbraio 2012, n. 10702, *cit.*: «[...] al delegato vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo. Ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato. Esso riguarda, come si è accennato, precipuamente la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni».

28 Cass. pen., sez. V, 25 maggio 2009, n. 21581, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1574.

29 Cass. pen., sez. III, 3 aprile 1992, n. 3844, in *C.E.D. Cass.*, n. 189939; Cass. pen., sez. II, 3 agosto 2000, n. 8978, *cit.*; Cass. pen., sez. III, 18 luglio 2011, n. 28206, *cit.*; Cass. pen., sez. III, 10 luglio 2007, n. 26708, in *Dir. giur. agr. amb.*, 5, 2008, p. 341, con nota di E. LO MONTE, *Brevi considerazioni su delega di funzioni e inquinamento idrico* (dove la Corte ha ritenuto penalmente responsabile per negligenza, pur in presenza di delega di funzioni, un imprenditore per lo scarico oltre i limiti tabellari avvenuto a causa dell'inidoneità del sistema di depurazione): «non appaiono delegabili o comunque nella pratica non sono delegati se non eccezionalmente i poteri relativi alla decisione in ordine alla struttura e alla organizzazione aziendale in quanto di stretta pertinenza dell'imprenditore, mentre sono delegabili e sono ampiamente delegati, soprattutto nelle strutture complesse, i poteri inerenti l'ordinario funzionamento dell'organizzazione data o dell'impianto prescelto per il tipo di produzione o servizio intrapreso». Con particolare riferimento ai danni derivanti da “cause strutturali” dell'impresa è stato evidenziato in giurisprudenza, sia in materia ambientale sia in materia di sicurezza sul lavoro, come una delega concernente l'assetto organizzativo dell'impresa, ovvero scelte di carattere generale della politica aziendale, non possa in alcun caso rendere l'imprenditore (o il datore di lavoro) esente da responsabilità. Infatti, in tale situazione la signoria del delegato sarebbe ampiamente limitata in quanto i processi decisionali a lui apparentemente devoluti sarebbero inevitabilmente influenzati dalle scelte organizzative e di politica aziendale spettanti ai livelli più elevati della gerarchia aziendale. Cfr. Cass. pen., sez. III, 11 gennaio 2006, n. 560, *cit.*; Cass. pen., sez. IV, 19 luglio 2011, n. 28780, in *Cass. pen.*, 2012, p. 3545. Si veda, in dottrina, L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, La Tribuna, 2015, pp. 37-38.



soggetto delegante esente da responsabilità, pur in presenza di una delega valida ed efficace, dovendosi, al contrario, ritenere sussistente un obbligo ancora più stringente di controllo<sup>30</sup>. Non solo, la giurisprudenza ha chiarito anche come il delegante possa essere ritenuto responsabile al di là dell'effettiva conoscenza di un'inosservanza da parte del delegato, essendo sufficiente la mera conoscibilità, valutata in base alla diligenza normalmente insita nel ruolo ricoperto dal delegante nel caso concreto<sup>31</sup>, o l'accettazione del rischio, punibile anche a titolo di dolo eventuale, che dalla condotta omissiva tenuta dal delegato possano scaturire gli eventi tipici del reato<sup>32</sup>.

Alla luce di tali indirizzi giurisprudenziali, risulta determinante quanto previsto a livello legislativo all'interno dell'art. 16 co. 3, secondo periodo, laddove, richiamando espressamente l'art. 30 co. 4 d.lgs. 81/2008<sup>33</sup>, attribuisce – come correttamente sostenuto in dottrina<sup>34</sup> – “forza espansiva” all'efficace attuazione del modello organizzativo anche al fine di provare la corretta osservanza dell'obbligo di vigilanza in capo al soggetto delegante. In altre parole, ai sensi di tale norma, che risulta applicabile anche in materia ambientale<sup>35</sup>, l'adozione di efficaci meccanismi di verifica,

---

30 Così P. FIMIANI, *op. cit.*, p. 34.

31 Cass. pen., sez. IV, 18 ottobre 1990, n. 13726, *cit.*; Cass. pen., sez. III, 29 maggio 2000, n. 6176, *cit.*: «all'inerzia rispetto al dovere di attivazione imposto dalla legge deve affiancarsi non la conoscenza effettiva, bensì la mera conoscibilità, intesa quale potere-dovere di conoscere una situazione di cui si ha l'obbligo della conoscenza. A fronte di un dovere di conoscenza, l'ignoranza colpevole non è in alcun modo discriminata dalla legge e, in presenza di una condotta omissiva, tenuta di fronte ad una situazione conoscibile ed in contrasto con le previsioni legislative, il consenso alla protrazione di tale situazione si deduce per conseguenza logica inevitabile. Nessun problema sorge, a maggior ragione, nei casi in cui la situazione di antinomia sia addirittura conosciuta e, ciò nonostante, nulla sia stato fatto per rimuoverla, ove la condotta omissiva dell'agente assume profili quanto meno di colpa cosciente».

32 Si veda, P. FIMIANI, *op. cit.*, p. 36, dove l'A. evidenzia come un addebito in capo all'imprenditore a titolo di dolo eventuale sia ipotizzabile, ad esempio, nel caso di delitti di inquinamento o disastro ambientale nell'ambito di aziende a struttura complessa. Si veda, nell'ambito di un procedimento per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, Cass. pen., sez. III, 27 marzo 2014, n. 14432, in *C.E.D. Cass.*, n. 258689: «L'amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche quando altri soggetti abbiano agito come amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione o il semplice mantenimento della carica attribuiscono allo stesso specifici doveri di vigilanza e controllo, la cui violazione comporta una responsabilità penale diretta a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o, comunque, a titolo di dolo eventuale, per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino».

33 L'art. 30 co. 4 d.lgs. 81/2008 recita: «Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico».

34 P. FIMIANI, *op. cit.*, pp. 819 ss.

35 Così P. FIMIANI, *op. cit.*, pp. 821 ss., dove l'A. sostiene che «la disposizione, quindi, non sembra applicabile nel solo contesto della sicurezza sul lavoro; essa, ha, piuttosto, carattere di norma interpretativa di valenza generale, in quanto ricognitiva del rapporto che intercorre tra l'efficace adozione ed attuazione del modello organizzativo e l'adempimento dell'obbligo di vigilanza da parte del delegante»; si veda, *contra*, tra gli altri, A. SCARCELLA, *Responsabilità degli enti e modelli organizzativi ambientali: il recepimento della direttiva 2008/99/CE*, in *Riv. resp. amm. soc. enti*, IV, 2011, p. 55.



valutazione, gestione e controllo del rischio – adozione che, come noto, è facoltativa<sup>36</sup> – risulta elemento rilevante al fine di escludere la responsabilità penale in capo al soggetto delegante<sup>37</sup>.

## 6. Considerazioni conclusive

Dall'analisi svolta appare evidente come in tema di delega di funzioni in materia ambientale e, in particolare, di obbligo di vigilanza, risulti fondamentale un approccio basato sullo studio del caso concreto, non potendosi prescindere, per giungere ad una corretta perimetrazione dell'istituto, da una valutazione strettamente legata alle specifiche condizioni fattuali.

In quest'ottica, la sentenza in commento ha il pregio di ribadire alcuni principi fondamentali dell'istituto della delega di funzioni in materia ambientale e di definire con maggiore chiarezza le caratteristiche della responsabilità per omesso controllo.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la Terza Sezione ha evidenziato come la delega alla gestione dei rifiuti aziendali da parte del titolare di un'impresa ad un proprio collaboratore, lungi da costituire una causa di esonero della responsabilità penale per gli illeciti eventualmente commessi, comporti un allargamento del novero dei soggetti che possono essere chiamati a risponderne: l'istituto, infatti, pur in presenza di un soggetto espressamente delegato alla cura degli adempimenti in materia, crea una posizione di garanzia cumulativa in capo al soggetto delegante<sup>38</sup>.

La Corte, come si è visto, traccia una demarcazione tra le funzioni del delegato, cui compete la gestione di volta in volta del rischio, e quelle del delegante, cui spetta il compito di intervenire per impedire il reato al momento in cui abbia contezza, o potrebbe averla in base alla diligenza consona alla posizione ricoperta<sup>39</sup>, dell'inadeguato esercizio della delega.

Ciò che più appare meritevole di plauso nelle pronunce più recenti in tema di delega alla gestione dei rifiuti aziendali è l'attenzione che la Terza Sezione, lungi da limitarsi all'utilizzo di astratte formule “di stile”, riserva alle specifiche condizioni fattuali rilevabili nel caso concreto e, in

---

36 Si veda, a tal proposito, G. AMATO, *La delega di funzioni non esonera il datore dalla responsabilità e dall'obbligo di vigilanza*, in *Guida dir. – Dossier numero 8*, 2009, p. 123, dove l'A. evidenzia come la disposizione rappresenti «un'indicazione normativa forte nella direzione di consigliare all'Ente la predisposizione del Modello».

37 Ovviamente, è sempre possibile ipotizzare una responsabilità in capo al soggetto delegante nel caso in cui, pur avendo adottato ed efficacemente attuato il modello organizzativo, sia venuto a conoscenza di situazioni di pericolo legate allo svolgimento delle funzioni delegate e ciononostante non sia intervenuto. Così, in dottrina, A. SALVATORE, *La delega di funzioni: significato e valenza del modello organizzativo alla luce del testo novellato dell'art. 16, comma 3, d.lgs. 81/2008*, in *Riv. resp. amm. soc. enti*, 1, 2010, p. 46.

38 Così V. DRAGONI, [Rifiuti, responsabilità ampia](#). Per un'ulteriore recente pronuncia del Giudice di legittimità volta a ribadire la natura di responsabilità “aggiuntiva”, e non “esimente”, della delega di funzioni nell'ambito dello smaltimento di rifiuti: Cass. pen., sez. III, 22 aprile 2020, n. 12642, in *Ambiente&Sicurezza*, New Business Media, 7, 2020, p. 120, con nota di L. TRONCONI, *Delega ambientale e responsabilità del delegante per omessa vigilanza*.

39 V. DRAGONI, *op. cit.*



particolare, all’organizzazione aziendale<sup>40</sup>, al tipo di delega e alla natura della contestazione elevata. Infatti, se da un lato nella sentenza in commento la natura dell’azienda di impresa a gestione familiare e la sussistenza di plurime violazioni della disposizione sul deposito temporaneo di rifiuti, accatastati alla rinfusa all’interno del luogo in cui i soggetti deleganti avevano gli uffici, rendevano così palese e macroscopico l’illecito commesso da poter essere rilevato da chiunque, a prescindere da specifiche competenze tecniche, con conseguente violazione dell’obbligo di vigilanza<sup>41</sup>, in una recente pronuncia sullo stesso tema la Corte ha ritenuto, sulla base delle specifiche circostanze di fatto, soddisfatto il dovere di controllo sul presupposto dell’assenza di violazioni macroscopiche da parte del soggetto delegato<sup>42</sup>.

Infine, poiché anche le sentenze, come molte cose della vita, sono fatte di luci ed ombre, ci permettiamo di segnalare alcune zone, non proprio buie, ma almeno in “penombra”.

In primo luogo, la Corte, nell’elencare i requisiti necessari per attribuirsi rilevanza penale alla delega di funzioni in materia ambientale, fa espresso riferimento all’esigenza di giustificare il trasferimento delle funzioni delegate in base alla dimensione dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa. In questo modo il Giudice di legittimità sembra entrare in contrasto con un meritorio orientamento giurisprudenziale affermatosi negli ultimi anni che – come già anticipato – aveva esteso alla materia ambientale quanto previsto all’interno della normativa in tema di salute sul lavoro, ovvero l’irrelevanza del “requisito dimensionale”<sup>43</sup>. Tale indirizzo giurisprudenziale, oltre ad offrire un’interpretazione sistematicamente più coerente, appare più ragionevole in quanto tiene in debita considerazione le esigenze delle moderne strutture aziendali che pur medio-piccole ben possono disporre di complessità tali da meritare, per una migliore gestione dei rischi, l’utilizzo dell’istituto della delega.

Peraltro, se non si è male inteso, nel decidere il caso, poi, i giudici sembrano non aver dato rilievo al “requisito dimensionale”: la delega infatti non è stata ritenuta invalida, pur essendo l’ente familiare di piccole dimensioni.

---

40 Si segnala in merito una recente pronuncia dove la suprema Corte ha evidenziato come, a proposito degli obblighi di controllo del soggetto delegato, le notevoli dimensioni aziendali sia dal punto di vista delle risorse umane sia dal punto di vista degli insediamenti produttivi possono essere d’ostacolo all’esercizio del potere di gestione e controllo. Cass. pen., sez. III, 23 marzo 2020, n. 10430, in tuttoambiente.it.

41 Il carattere “macroscopico” delle violazioni sembra essere diventato un parametro ricorrente nella giurisprudenza recente della Corte al fine di valutare l’eventuale violazione dell’obbligo di vigilanza. In una recente pronuncia, la Corte ha ritenuto non soddisfatto l’obbligo di vigilanza in capo ai vertici di un’azienda, operante nel settore della raccolta, trasporto e commercio di rifiuti metallici, sull’attività del soggetto delegato poiché il macroscopico *gap* esistente tra i rendiconti aziendali ed i quantitativi massimi di rifiuti trattabili rendeva del tutto evidente la commissione di un illecito nella gestione dei rifiuti. Cass. pen., sez. III, 22 aprile 2020, n. 12642, *cit.*

42 Cass. pen., sez. III, 5 giugno 2020, n. 17174, *cit.*

43 In tal senso, Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2015, n. 27862, *cit.*; Cass. pen., sez. III, 20 novembre 2017, n. 52636, in tuttoambiente.it («la valutazione deve essere condotta in concreto sulle esigenze organizzative dell’impresa, intese per giunta secondo un’accezione qualitativa e non quantitativa»).



In secondo luogo, la Terza Sezione avrebbe forse potuto cogliere l'occasione per approfondire, magari con un *obiter dictum*, uno degli aspetti più rilevanti dell'istituto in commento, ovvero l'adozione di efficaci modelli organizzativi come prova della attuazione dell'obbligo di vigilanza da parte del soggetto delegante. È vero che per il reato contestato (art. 256 co. 2 d.lgs. n. 152 del 2006) non è prevista la responsabilità amministrativa da reato, tuttavia si sarebbe potuto trarre in ogni caso qualche spunto da un modello che, se presente, avrebbe dovuto in ogni caso prendere in considerazione i reati in materia di rifiuti. D'altra parte, però, va anche detto che proprio l'attenzione che la Corte ha prestato ai profili fattuali del caso di specie, che riguardava un'impresa di modeste dimensioni a conduzione familiare in cui era avvenuto un illecito ambientale talmente macroscopico da essere percepibile *ictu oculi*, può aver reso inutile un'analisi di questo tipo.